

FORME E ITINERARI DEL DIRITTO

Diretta da F. Fasolino, A. Lovato, F. Lucrezi

Pia Starace

Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici

Ricerche su un giurista di età traiana



G. Giappichelli Editore

PREFAZIONE

Il mio interesse per Tizio Aristone ha radici remote. Gli itinerari della ricerca, spesso imprevedibili, hanno sottoposto alla mia attenzione, in occasioni diverse, frammenti che, per casi e problemi particolari, ne recavano l'importante apporto di pensiero; e la relativa esegesi, volta per volta, ne confermava l'acribia e la rilevanza delle soluzioni.

Di questo giurista di età traiana, l'*Index Florentinus* non presenta alcuna opera. Ma il ricordo dei suoi responsi ricorre, frequente e autorevole, in opere di giuristi coevi o posteriori (in misura considerevole in quelle Pomponio e, ancor più, di Ulpiano; ma anche in quelle di Nerazio, Meciano, Marcello, Papiniano, Paolo, Marciano) con riguardo ai temi privatistici più disparati. Forse i suoi umili natali e la sua distanza dagli incarichi politici hanno condizionato le vicende della trasmissione dell'opera, consegnandone tuttavia al futuro i contenuti.

Alquanto singolare, inoltre, è l'assenza di una sua menzione nella *successio auctorum* dell'*Enchiridion* di Pomponio (improntata al metodo narrativo della contrapposizione scolastica), considerata la ricorrenza di citazioni pomponiane del giurista e la probabile conoscenza personale fra i due. Non è escluso che possa aver giocato un ruolo decisivo la neutralità di Aristone rispetto agli orientamenti delle *sectae* sabiniana e proculiana.

Le maggiori notizie si traggono dall'epistolario di Plinio il Giovane, suo amico e grande estimatore, la cui vivi-

da descrizione ci fornisce, in tutti i suoi passaggi, una traccia per ricostruirne la fisionomia intellettuale. Tizio Aristone, inesauribile *thesaurus* di sapienza, *peritissimus* tanto in diritto privato che in diritto pubblico, concentrava nella sua persona qualità eccelse: padronanza della tradizione civilistica (... *quantum antiquitatis tenet!*), autorevolezza della consulenza tecnica, scevra da legami col potere (*quanta auctoritas ...*), doti morali elevatissime (*magnitudo animi, frugalitas, castitas, pietas, iustitia, fortitudo*).

Tuttavia, a causa della scarsità di testimonianze, restano numerosi gli interrogativi che circondano la sua vita e la sua produzione scientifica: quale fu la sua estrazione sociale? Quali le influenze culturali? Fu davvero consigliere del principe? Ebbe simpatie scolastiche? In cosa consistette la sua opera? Fu lui l'autore dei *decreta Frontiana*? Le sue *notae* a Labeone, Sabino e Cassio furono edite in veste autonoma? Scrisse i *Digesta*, oppure questi furono allestiti da Pomponio? E come si presentava l'organizzazione interna della raccolta?

I tanti studiosi che si sono occupati di Tizio Aristone indagando aspetti di specifico interesse, hanno per lo più riproposto questi interrogativi, dinanzi all'oggettiva difficoltà di fornire risposte.

Inoltre, la letteratura romanistica, salvo le ormai risalenti *Dissertatio juridica inauguralis de Tito Aristone Jurisconsulto romano* di J.J. Enschedé (1827) e il saggio di A. Longo, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traiana* (1887), non ha poi dedicato una trattazione monografica che provasse a dipingere la complessa ed enigmatica figura del giurista.

Per queste ragioni si è fatta strada progressivamente la decisione di cimentarmi nel tentativo di delinearne un profilo e, ove possibile, di avanzare ipotesi scientifiche plausibili in risposta almeno a qualcuna delle domande rimaste inevase.

Dalle ricerche condotte, Tizio Aristone si è rivelato punto di convergenza fra salda consapevolezza storica e coscienza viva del presente, e nel contempo punto di 'snodo' nel processo di maturazione di concetti e istituti, ma anche di talune forme espressive del pensiero giuridico romano. Si pensi, per esempio, da un lato, alla spiccata attenzione al concetto di *causa* e alle sue potenzialità nell'ambito delle tematiche contrattuali, al centro della riflessione dei giuristi da Labeone in avanti, con sviluppi molteplici. Dall'altro, alla ripresa, dopo un secolo e mezzo, della forma letteraria casistico-problematica dei *Digesta* inaugurata presso la scuola serviana, che riscuoterà grande fortuna con Celso, Giuliano e Marcello, in un'epoca connotata dalla 'cristallizzazione' dell'Editto. Si pensi, altresì, alle *notae ad Sabinum* e *ad Cassium* che – si ritengano o meno incluse nei *libri digestorum* – sembrerebbero anticipare i grandi commentarii civilistici di Pomponio e di Ulpiano.

Questa ricerca non intende proporre una esegesi in chiave istituzionale degli ottanta (sebbene ne risultino numerati settantotto) frammenti ricondotti all'opera di Aristone nella *Palingenesia* leneliana. Ne terrà conto, selettivamente e con peso diverso, in funzione dei temi affrontati nel discorso, al fine di ripercorrere un breve e intenso tratto di storia della giurisprudenza del secolo d'oro, in cui la personalità di Aristone ha indubbiamente lasciato il segno.

* * *

Ringrazio sentitamente il prof. Andrea Lovato che ha creduto, e crede, nel mio impegno scientifico, e ha sostenuto con entusiasmo e convinzione il progetto di questa pubblicazione.

Ringrazio la mia amica e collega Anna De Francesco che, con generosa e affettuosa cura, mi ha aiutato nella revisione del lavoro.

Infine, ringrazio Angelo che da anni, instancabilmente, con intelligenza e lungimiranza, corre al mio fianco, un ritmo uguale, un passo regolare, un solo respiro, e al traguardo, gioioso, mi prende la mano sollevando il mio braccio, insieme al suo, in segno di vittoria.

Capitolo I

UNA FIGURA ENIGMATICA

Sommario: 1. Profili biografici. – 2. La testimonianza di Plinio il Giovane. – 3. Sulla partecipazione al *consilium principis*. – 4. Tra giurisprudenza e avvocatura.

1. Profili biografici

Il profilo biografico e letterario di Tizio Aristone, giurista eminente di età traianea¹, ha da sempre presentato dif-

¹ «Er eine der ersten, wenn nicht die erste juristische Autorität der trajanischen Zeit», secondo TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, in *ZRG* 7 (1868) 475 (= *Gesammelte Schriften 2. Juristische Schriften*, Berlin, 1905, 20). Per W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar, 1952, 141, accanto a Giavoleno e Nerazio, «wohl der bedeutenste Jurist um die Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert n. Chr.». Oltre agli studi dei due autori appena citati, per una informazione generale su Tizio Aristone indico di seguito, sebbene non in modo esaustivo, alcuni importanti contributi, riservandomi di fornire indicazioni bibliografiche ulteriori e più dettagliate su problemi e aspetti particolari via via che verranno affrontati nel prosieguo del lavoro: J.J. ENSCHEDÈ, *Dissertatio juridica inauguralis de Tito Aristone jurisconsulto romano*, Lugduni Batavorum, 1829; A. LONGO, *Titius Aristo. Contributo alla storia della giurisprudenza romana nell'età traianea*, in *Antologia giuridica*, II.2 (1887) 5 ss.; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*², München-Leipzig, 1912, 179 e nt. 154; W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 143 s. e 319 ss.; A. BERGER, «*Aristo Titius*», in *EDRL*, Philadelphia, 1953, 367 e 426; G. WESENBERG, «*Titius Aristo*», in *PWRE Suppl.* VIII, 1956, 858; R. ORESTANO, «*Aristone Tizio*», in *NNDI* I, 1957, 943; TH. MAYER MALY, «*Titius Aristo*», in *RE Suppl.* IX, Stuttgart, 1962, 1395 ss.;

ficoltà di messa a fuoco. I suoi contorni, infatti, ancora oggi restano per molti versi enigmatici. Sono alquanto scarse le testimonianze in grado di aiutare a disegnare con una qualche precisione la sua biografia, e non pochi i nodi problematici relativi alla sua attività e alla sua opera. Kunkel² restituisce pienamente questa difficoltà a partire dal *nomen*, *Titius*, eccessivamente generico per fornire indizi sufficienti della *gens* di appartenenza; mentre un discreto aiuto proviene dal *cognomen* *Aristo*, di origine greca, che consente non soltanto di ipotizzare una provenienza da regioni orientali di lingua greca³, ma anche di presumere la discendenza da un liberto, se non fosse stato liberto egli stesso, trattandosi di un nome di molti dei soldati della flotta di Miseno, per lo più schiavi manomessi, che venivano reclutati in Oriente. Probabilmente proprio a causa della sua origine gli fu preclusa la carriera pubblica, di cui d'altronde

H. HÜBNER, «*T. Aristo*» (n. 3), in *Lexicon der Alten Welt*, Zürich-Stuttgart, 1965, 3097 ss.; S. TAFARO, *Considerazioni minime sul metodo di Titius Aristo*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano, 1976, 49 ss.; R. MARTINI, *Pomponii Digesta ab Aristone*, in *AARC*, Perugia, 1981, 798; B. NICHOLAS, «*Tizio Aristone*», in *OCD*, II, Roma, 1981, 2109; F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt. Pars altera*, Leipzig, 1901 (rist. Roma, 1967), 359 ss.; A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, Ancona, 1990 (= *Variae* I, Lecce, 2012, 229 ss.); S. FEIN, *Die Beziehungen der Kaiser Trajan und Hadrian zu den litterati*, Leipzig, 1994, 310 ss.; V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in *Ostraká* 28 (1995) 315 ss.; T. GIARO «*T. Aristo*», in *Der Neue Pauly* XII.1, Stuttgart-Weimar, 2002, 631; A. TORRENT RUIZ, «*Ariston*», in *Diccionario de derecho romano*, Madrid, 2005, 118; R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, Padova, 2008, 6 ss. nt. 1 e 31 ss. nt. 21.

² W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 143 s. nt. 193.

³ Per V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 315, è ipotizzabile una discendenza da una famiglia che apparteneva alle aristocrazie greche o magnogreche.

de non si reperisce alcuna traccia. Dunque, non fu senatore⁴ e neppure pare gli fosse mai stato concesso lo *ius respondendi*⁵; tuttavia molti studiosi sostengono che avesse partecipato al *consilium* traiano assieme a Nerazio (sulla base delle parole *sed consilio Neratii Prisci et Aristonis* del papiniano D. 37.12.5, su cui si tornerà più avanti).

Un indizio significativo per ricostruire la possibile data di nascita di Aristone si ricava da D. 4.8.40, Pomp. 9 *var. lect.*, dove la frase *Cassius audisse se dicentem Aristo ait* attesterebbe che Aristone aveva avuto modo di ascoltare la viva voce del più anziano Cassio Longino. Da Tacito⁶ sappiamo che Cassio subì la deportazione in Sardegna quando già era anziano, all'incirca nel dodicesimo anno dell'impero di Nerone (65 d.C.), come si ricava da Svetonio⁷. Fu richiamato dall'esilio da Vespasiano, nei primi

⁴ Per R. SYME, *Correspondents of Pliny*, in *Historia: Zeitschrift für alte Geschichte* 34.3 (1985), 352, «rather a small municipal man». Nella lettura di R. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire*, München, 1989, 217, è anche possibile che Aristone non nutrisse alcuna ambizione politica, considerato che le sue affiliazioni scolastiche avrebbero potuto portarlo al tribunato e all'edilità.

⁵ W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 318 s., lo colloca tra i «*Juristen ohne ius respondendi*». Per R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 217, se fosse stato insignito del privilegio del *ius respondendi*, Plinio nelle sue epistole ne avrebbe parlato. Potrebbe essergli stato concesso più tardi, ma non ve n'è prova. Risulta essere «the classic example of a jurist exerting influence without the *ius respondendi*».

⁶ Tac. *Ann.* 16.9: *Tunc consulto senatus Cassio et Silano exilia decernuntur: de Lepida Caesar statueret. Deportatusque in insulam Sardiniam Cassius, et senectus eius expectabatur [...]*.

⁷ Svet. *Nero* 37: *... Cassio Longino iuris consulto ac luminibus orbato, quod in vetere gentili stemmata C. Cassii percussoris Caesaris imagines retinuisset...* Lo storico narra di Cassio, giurista cieco, il quale fu accusato di aver lasciato che l'immagine di uno degli uccisori di Cesare, Caio Cassio, rimanesse in un vecchio albero genealogico della sua famiglia.

tempi del suo impero (poco dopo il 69 d.C.); allora presumibilmente aveva oltre settanta anni⁸. Se appare poco verosimile che Aristone abbia potuto ascoltare i responsi di Cassio quando questi, ormai in età piuttosto avanzata, rientrò a Roma, si può invece congetturare che egli ebbe modo di farlo prima che ne fosse ordinata la deportazione. Allorché deve desumersi che, negli anni che precedettero il 65 d.C., Aristone fosse già in grado di assistere a una discussione giuridica, cioè che la sua formazione all'epoca fosse tale da consentirglielo. La sua età doveva aggirarsi intorno ai 18 anni; conseguentemente, la sua nascita potrebbe farsi risalire al tempo del principato di Claudio, intorno al 48 d.C.

Fu grande amico di Plinio il Giovane, letterato, oratore, avvocato, console sotto Traiano, governatore di Ponto e Bitinia, allievo di Quintiliano⁹, vicino a filosofi come

⁸ Cassio Longino, già *consul suffectus* nel 30 d.C., *proconsul Asiae* nel 40-41 d.C. e *legatus Augusti pro praetore* in Siria nel 45-49 d.C., all'epoca della deportazione doveva essere già piuttosto avanti con gli anni. Si v. W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 130 s.; D. NÖRR, *Zur Biographie des Juristen C. Cassius Longinus*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2957 ss.; F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, 19 ss.

⁹ Il nome completo, Gaio Plinio Cecilio Secondo, è conservato in alcune iscrizioni che ne riportano anche le tappe della carriera: *CIL* V 5262 = *ILS* 2927; *CIL* V 5263 e 5667. Fu *quaestor principis*, poi pretore (93 d.C.), poi prefetto dell'erario militare e prefetto dell'erario di Saturno fino al consolato suffetto tra settembre e ottobre del 100 d.C. (*Paneg.* 60.4-5; 92.2-4). Fu anche augure (*ep.* 4.8 e 10.13) e gli fu affidata la cura delle rive del Tevere. Si ritiene che nel 109 gli sia stato assegnato il governatorato di Bitinia-Ponto come *legatus Augusti propraetore consulari potestate*. Fu l'ultimo incarico prima della morte che lo colse in quei luoghi, o forse al suo rientro a Roma. Una informazione esaustiva è in TH. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, *Hermes* 3 (1869) 31 ss. (= *Gesammelte Schriften*, 4, Berlin, 1906, 366 ss.). Fra gli altri, si v. an-

Eufrate d'Epifania¹⁰ e Musonio Rufo¹¹.

che F. TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane nei suoi rapporti con la politica, la società e la letteratura*, Torino, 1972.

¹⁰ Su questo filosofo, vissuto a cavaliere fra il I e il II sec. d.C., del quale si hanno esigue testimonianze, in particolare ricavabili dall'epistolario pliniano (*ep.* 1.10), si v. A. MANTELLO, *Eufrate d'Epifania. Un illustre sconosciuto fra filosofia e prassi giuridica*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 963 ss. (= *Variae*, I, cit., 193 ss.), che ne esamina la figura con specifica attenzione al profilo dei legami fra attività giuridica e momento filosofico. Ravvisa in Eufrate una prospettiva «che assume l'agire concreto ad elemento centrale della *philosophia* e pone in subordine la riflessione teorica» (205), facendosi portatore di una dottrina dell'azione in cui la *philosophia* diventa prassi giuridica, cioè diritto vivente prodotto dall'operatore pubblico nell'attività quotidiana (*ep.* 1.10.9: [...] *sedeo pro tribunali, subnoto libellos, conficio tabulas, scribo plurimas, sed inlitteratissimas litteras*). Significative le parole di consolazione di Eufrate [...] *agere negotium publicum, cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam, quaequae ipsi doceant, in usu habere* (Plin., *ep.* 1.10.10), rispetto alle lamentazioni di Plinio, molto preso dalla gravosità della carica: la parte più bella della filosofia è proprio la pratica di quelle cose implicate dallo svolgimento di un ruolo pubblico. In proposito, F. ARCARIA, *La polisemica 'iustitia' di Plinio il Giovane tra filosofia, virtus iudicis ed etica del potere*, in *Jus* 2 (2018), 219 ss.; più ampiamente, ID., *'Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam'. Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane*, Napoli, 2019. Si v. anche A. CANOBBIO, *L'epistola 1.10 di Plinio il Giovane. Il filosofo Eufrate fra Seneca e Quintiliano*, in *Athenaeum* 107/1 (2019), 128 ss.

¹¹ Musonio Rufo, nato nel 30 d.C., condannato all'esilio in seguito alla congiura di Pisone e richiamato a Roma da Galba, visse abbastanza serenamente sotto Vespasiano che nel 71 d.C. lo risparmiò dalla espulsione di tutti i filosofi. Ma qualche anno dopo, nel 75 d.C., lo allontanò. Richiamato poi a Roma da Tito, vi morì non più tardi del 102 d.C. (forse prima del bando dei filosofi ordinato da Domiziano nel 94 d.C.). La sua vita fu improntata all'insegnamento come preparazione al ben vivere, come formazione dell'uomo onesto e misurato, che coltiva il rispetto di se stesso e degli altri nel praticare la cultura e la riflessione morale. Dunque, la filosofia secondo Musonio si concretava nella pratica della vir-

Fu contemporaneo ed amico dell'insigne Nerazio Prisco, giurista sannita di illustri natali, dal *cursus honorum* prestigioso, scolarca proculiano, legato al principe Traiano¹². Sembrerebbe aver avuto ottimi rapporti con Celso padre, e contatti, non soltanto epistolari, con Celso figlio, anch'egli giurista dalla carriera brillante, molto probabilmente suo discepolo¹³. Può ritenersi coevo di Plauzio,

tuosità. Importante fu la sua influenza sui contemporanei, in particolare su alcuni uomini della classe superiore di Roma che traevano dal suo insegnamento il fondamento ideologico della loro opposizione politica. Fu maestro dello schiavo Epitteto che sviluppò e approfondì le sue tesi. Si v. F. ADORNO, *La filosofia antica*, 2, Milano, 1965, 313 ss.

¹² Si v. *PIR* 5.3, Berolini, 1987, 350 n. 60. Per esaurienti linee prosopografiche G. CAMODECA, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *Atti Acc. Scienze morali e politiche Napoli*, 87 (1976) 19 ss.; R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 194 ss.; G. CAMODECA, *Il giurista L. Neratius Priscus cos. suff. 97. Nuovi dati su carriera e famiglia*, in *SDHI* 73 (2007) 291 ss.; si v. anche W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 144 s. Sul peso politico e sulla figura di statista, R. SYME, *The Jurist Neratius Priscus*, in *Hermes* 85 (1957) 480 ss. (= *Roman papers*, I, Oxford, 1979, 339 ss.); S. FEIN, *Die Beziehungen*, cit., 306 ss. Per un'analisi più ampia della figura di Nerazio, tra gli altri, V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979; ID., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989; e A. LOVATO, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in *MEP* 24 (2019) 219 s. Sulla figura e l'opera di Nerazio, da ultimo, S. CASTAGNETTI, *Le membranae di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi. Testo, traduzione e commento*, Napoli, 2021.

¹³ *Iuventius Celsus* fu pretore nel 105 o 106 d.C. (Plin., *ep.* 6.5), *legatus pro praetore* della provincia di Tracia nel 114, *consul suffectus* nel 115, console ordinario nel 129, poi pronconsole della provincia d'Asia. Si v. *PIR* 4.3, Berolini, 1966, 366 s., n. 882; e W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 146. Si v. anche S. FEIN, *Die Beziehungen*, cit., 313 ss. Per considerazioni più ampie sul carattere di Celso figlio, F. WIEACKER, *Amoenitates Iuventianae. Zur Charakteristick des*

autore di un'opera – verosimilmente una collezione di responsi – che dovette godere di ampio favore tanto da meritare l'attenzione di giuristi preclari non solo contemporanei come Giavoleno e Nerazio, ma anche posteriori, in particolare, Pomponio e Paolo¹⁴. Non può del tutto scar-

Juristen Celsus, in *Iura* 13.1 (1962) 1 ss. Sul temperamento polemico di Celso, si v. M. BREONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1982, 193 ss. Più in generale, sulla carriera, sulla formazione, sul rapporto col principe, sulla testimonianza pliniana (*ep.* 6.5.4-7) si rimanda a V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 85 ss., con relativo apparato di note.

¹⁴ Così su Plauzio, C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani*, in E. ALBERTARIO (a cura di), *Opere 2. Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano, 1929, 19 ss.; lo studioso, nel sottolineare che tali raccolte di responsi erano in grandissima voga al tempo di Traiano, ricorda quelle di Urseio Feroce e Minicio Natale, oltre a quella di Nerazio (21). [...] «Tali giureconsulti hanno insieme ai propri responsi raccolti quelli dei precipui respondenti: e le loro collezioni finirono a formare testo a danno di quelle dei responsi dei singoli prudenti. È naturale che venissero più volte commentate dai giuristi posteriori, che vi aggiungevano la più recente giurisprudenza e le innovazioni legislative, adattandole così sempre ai bisogni dei tempi. Così si spiega come anche la raccolta plauziana venisse commentata almeno da quattro famosi giureconsulti» (22). Quanto all'ordine ravvisabile nell'opera plauziana, lo studioso sosteneva che sostanzialmente il sistema fosse «il muciano modificato dietro l'esempio dei Πιθová labeoniani, nei quali per la prima volta il diritto ereditario perdette il suo posto tradizionale in cima al sistema» (23). Escludeva che fosse stato seguito l'ordine editale, che pure non si nega potesse aver esercitato una qualche influenza. Circa la natura dei libri di Plauzio, A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1997, 207, parla di «probabile antologia casistica». Per D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *C. Ferrini nel I centenario della morte*, Milano, 2003, 158 s. nt. 106, essa si distacca dall'inquadramento entro il genere delle *quaestiones*, a cui Ferrini l'aveva ricondotta, non riscontrandovi un andamento problematico ed essendo enunciate le opinioni dei giuristi senza dissensi o prese di posizione. Dunque, si tratte-

tarsi l'ipotesi di una comunicazione epistolare con Giuliano, in considerazione della frase *Salvius Aristo Iuliano salutem* dell'*incipit* di D. 37.5.6, Iul. 23 *dig.*, probabilmente, però, dovuto all'errore di un copista, oppure riferibile a un tale Salvio Aristone non coincidente col nostro¹⁵. Sulla natura del rapporto di Aristone con Pomponio, che qualcuno ha ipotizzato potesse essere quello tra maestro e allievo¹⁶, appaiono piuttosto consistenti le perplessità, soprattutto per le difficoltà cronologiche determinate dalla

rebbe di un contenitore di opinioni «forse anche in riferimento a un numero chiuso di autori, approntato proprio nel momento in cui le *dissensiones* fra le due *sectae* richiedevano un censimento dei *responsa*, il che spiegherebbe pure perché Plauzio si astenesse dai commenti».

¹⁵ Escludeva che si trattasse di Tizio Aristone TH. MOMMSEN, *Sextus Pomponius*, cit., 474 nt. 1 (= *Gesammelte Schriften* 2. *Juristische Schriften*, cit., 21 nt. 1). Vi individuava un Salvio Aristone, avvocato, che chiedeva un parere professionale, P. FREZZA, '*Responsa*' e '*Quaestiones*'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* 43 (1977), 208 (= F. AMARELLI, E. GERMINO (a cura di), *Scritti*, III, Romae, 2000, 208).

¹⁶ H. PERNICE, *Miscellanea zur Rechtsgeschichte und Textkritik*, Prag, 1870, 36 nt. 9, descrive Pomponio come «eifrigen Schüler des Aristo»; J. ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano* (tr. It.), Firenze, 1887, 178, indicava Aristone, come insegnante di Pomponio, accanto a Pegaso e Ottaviano. Dell'idea che Pomponio fosse *auditor Aristonis*, anche F.P. BREMER, *Jurisprudentiae antehadrianae*, cit., 360, il quale dava rilevanza in questo senso ad espressioni come *Aristo dicebat*, *Aristo aiebat*, *Aristo placebat*. Invece, E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI* 63 (1997) 7 s. nt. 27, rileva che, per quanto sia probabile che i due giuristi avessero avuto modo di conoscersi, è ben difficile che tale conoscenza possa aver dato vita a un durevole rapporto fra maestro e allievo, per ragioni cronologiche. Aristone, infatti, ha operato soprattutto sotto Traiano, mentre la data di nascita di Pomponio tradizionalmente si fa risalire al primo decennio del secondo secolo.

datazione incerta sia della morte di Aristone, sia della nascita di Pomponio.

Si ritiene che Aristone sia morto successivamente al 105 d.C., in considerazione della testimonianza contenuta nell'*ep.* 8.14, dove Plinio ne sollecita il parere in merito ad alcune questioni procedurali relative ai metodi di votazione in uso presso il senato, scaturite dalla vicenda del console Afranio Destro, trovato morto in circostanze oscure nella sua casa, per l'appunto nell'estate del 105 d.C.¹⁷ Dunque, il nostro, superata la terribile malattia attestata in Plin., *ep.* 1.22 (databile nel 97-98 d.C.), intorno ai 50 anni doveva essere ancora vivo e operante. Qualcuno ritiene che egli non sia sopravvissuto alla morte di Traiano (117 d.C.)¹⁸; altri invece posticipano la sua morte a dopo il consolato di Celso figlio (129 d.C.), e qualcuno addirittura ipotizza che abbia vissuto sino alla fine dell'epoca adrianea, nel 138 d.C.¹⁹.

¹⁷ Si v. A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny. A historical and social Commentary*, Oxford, 1966, 461, secondo il quale l'epistola può datarsi nel secondo semestre del 105 d.C., non più tardi della fine dell'anno.

¹⁸ Così per V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi*, cit., 15; ID., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, 134. Invece nella ricostruzione di A. LONGO, *Titius Aristo*, cit., 10, la morte di Aristone può collocarsi nel 120 d.C.

¹⁹ Così C.A. CANNATA, *Lo splendido autunno delle due scuole*, in L. VACCA (a cura di), *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, 336, il quale sostiene la longevità di Aristone; calcola, infatti, che egli avesse addirittura 96 anni alla morte dell'imperatore Adriano.

2. La testimonianza di Plinio il Giovane

La maggior parte delle informazioni su Aristone si ricava da tre epistole di Plinio il Giovane²⁰, suo affezionatissimo amico e profondo estimatore. La prima, *ep.* 1.22, indirizzata all'amico Catilio Severo, databile intorno al 97 d.C.²¹, presenta elementi degni di nota in tutti i suoi passaggi, fornendo così un'utile traccia sulla quale delineare una fisionomia intellettuale del nostro giurista, uomo di fama e cultura straordinarie:

C. Plinius Catilio [Severo] suo s.

1. *Diu iam in urbe haereo et quidem attonitus. Perturbat me longa et pertinax valetudo Titi Aristonis, quem singulariter et miror et diligo. Nihil est enim illo gravius, sanctius, doctius, ut mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnisque bonae artes in uno homine summum periculum adire videantur.* 2. *Quam peritus ille et privati iuris et publici!*

²⁰ In assenza di notizie certe sulla vita di Aristone, come rilevava lo stesso W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., 141 («Aber so gut wie gar keine Nachrichten über die konkreten Umstände seines Lebens»), l'epistolario pliniano rappresenta un documento di singolare valore. Lo sottolinea, R. SYME, *People in Pliny*, in *JRS* 58 (1968) 135, (= *Roman Papers*, II, Oxford, 1979, 694). In generale, sull'importanza e sul significato di ritratti e caratteri nelle lettere di Plinio si v. F. TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane*, cit., 192 ss. Sul valore dell'elogio rivolto ad Aristone da Plinio nel suo epistolario, V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 315 ss. Tra gli scarni *testimonia* egli segnala (315 nt. 26) un'iscrizione mutila di Putignano (Teramo), forse risalente al I sec. d.C.: C(aius) T[---]s Aristo/ —, su cui A. DONATI, *Nuove iscrizioni romane dell'Agro Pretuzio*, in *Epigraphica* 32 (1970), 86 s.

²¹ La datazione suggerita da A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 136, risale all'estate tra il 97 e il 99 d.C., in un periodo precedente alla sua carica di *praefectus aerari Saturnii*. Il destinatario, L. Catilius Severus Iulianus Claudius Reginus, era allora senatore di rango pretorio destinato ad una brillante carriera magistratuale. V. anche R. SYME, *Correspondents of Pliny*, cit., 356.

Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! Nihil est quod discere velis, quod ille docere non possit. Mihi certe, quotiens aliquid abditum quaero, ille thesaurus est. 3. Iam quanta sermonibus eius fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! Quid est quod non statim sciat? Et tamen plerumque haesitat, dubitat, diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit. 4. Ad hoc quam parcus in victu, quam modicus in cultu! Soleo ipsum cubiculum eius ipsumque lectum ut imaginem quandam priscæ frugalitatis adspicere. 5. Ornat haec magnitudo animi, quae nihil ad ostentationem, omnia ad conscientiam refert recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit. 6. In summa non facile quemquam ex istis, qui sapientiae studium habitu corporis praeferunt, huic viro comparabis. Non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat, sed in toga negotiisque versatur, multos advocatone, plures consilio iuvat. 7. Nemini tamen istorum castitate, pietate, iustitia, fortitudine etiam primo loco cesserit. Mirareris, si interesses, qua patientia hanc ipsam valetudinem toleret, ut dolori resistat, ut sitim differat, ut incredibilem febrium ardorem immotus opertusque transmittat. 8. Nuper me paucosque mecum, quos maxime diligit, advocavit rogavitque, ut medicos consuleremus de summa valetudinis, ut, si esset insuperabilis, sponte exiret e vita, si tantum difficilis et longa, resisteret maneretque: 9. dandum enim precibus uxoris, dandum filiae lacrimis, dandum etiam nobis amicis, ne spes nostras, si modo non essent inanes, voluntaria morte desereret. Id ego arduum in primis et praecipua laude dignum puto. 10. Nam impetu quodam et instinctu procurrere ad mortem commune cum multis, deliberare vero et causas eius expendere, utque suaserit ratio, vitae mortisque consilium vel suscipere vel ponere ingentis est animi. 11. Et medici quidem secunda nobis pollicentur; superest, ut promissis deus adnuat tandemque me hac sollicitudine exsolvat; qua liberatus Laurentinum meum, hoc est libellos et pugillares studiosumque otium, repetam. Nunc enim nihil legere, nihil scribere aut adsidenti vacat aut anxio libet. 12. Habes, quid

timeam, quid optem, quid etiam in posterum destinem; tu quid egeris, quid agas, quid velis agere, invicem nobis, sed laetioribus epistulis scribe! Erit confusione meae non mediocri solacium, si tu nihil quereris. Vale.

Lungi dall'essere un «ritrattino di maniera»²², l'elogio che Plinio ne tesse costituisce una testimonianza davvero unica, «the very picture of a classical lawyer at work»²³. La straordinarietà della descrizione delle qualità di Aristone, risalta maggiormente se si pone in relazione ad altri due famosi 'bozzetti' di altri insigni giuristi contemporanei, tramandati nell'epistolario, uno dell'anziano Giavoleno Prisco e l'altro del giovane Giuvenzio Celso figlio, dove i toni risultano tutt'altro che encomiastici. Di Giavoleno, giurista di spicco dell'epoca traiana, scolarca sabiniano dalla carriera prestigiosa²⁴, Plinio il Giovane scrive in un'epistola indirizzata all'amico senatore spagnolo Voconio Romano, raccontando un episodio mondano assai curioso, di cui costui era stato protagonista (*ep.* 6.15)²⁵: durante lo spettacolo letterario di

²² Questa espressione, di A. MANTELLO, *I dubbi di Aristone*, cit., 13, allude ad alcuni vezzi stilistici pliniani. In tale ritratto egli coglie degli spunti notevoli ai fini della ricostruzione della fisionomia di Aristone, specialmente con riguardo alle inclinazioni metodologiche.

²³ L'immagine è di A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 137.

²⁴ *Legatus iuridicus* in Britannia, *consul suffectus* nell'86 d.C. e *praeceptor* di Giuliano. Per un attento profilo biografico del giurista, si v. G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 10.1 (1980) 3 ss.

²⁵ Plin., *ep.* 6.15: *C. Plinius Romano suo s. 1. Mirificae rei non interfuisti, ne ego quidem; sed me recens fabula excepit. Passennus Paulus, splendidus eques romanus et in primis eruditus, scribit elegos. Gentilicium hoc illi: est enim municeps Properti atque etiam inter maiores suos Propertium numerat. 2. Is cum recitaret, ita coepit*

recitazione dei versi elegiaci di Passenno Paolo, il quale nell'impeto della declamazione aveva rivolto a Giavoleno le parole «*Prisce iubes...*», Giavoleno distrattamente si era lasciato scappare «*ego vero non iubeo*», imbarazzando così il poeta e suscitando l'ilarità dei presenti. Plinio restituisce l'immagine di una persona di *dubia sanitas*²⁶,

dicere: «Prisce iubes...» ad hoc Iavolenus Priscus (aderat enim ut Paulo amicissimus): «ego vero non iubeo». Cogita, qui risus hominum, qui ioci! 3. Est omnino Priscus dubiae sanitatis, interest tamen officiis, adhibetur consiliis atque etiam ius civile publice respondet: quo magis, quod tunc fecit, et ridiculum et notabile fuit. 4. Interim Paulo aliena deliratio aliquantum frigoris attulit. Tam sollicitae recitaturis providendum est, non solum ut sint ipsi sani, verum etiam ut sanos adhibeant. Vale. Non facilmente determinabile la datazione di questa epistola. R. SYME, *Tacito*, I (ed it. a cura di A. Benedetti), Brescia, 1967, 126 nt. 34, la data intorno al 106 d.C.; A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 370, ritiene che essa risalga a un tempo precedente rispetto all'*ep.* 9.22, dove Plinio parla dei poemi lirici dell'amico Paolo Passenno, che imitavano soprattutto le elegie di Propertio.

²⁶ Circa la *dubia sanitas*, A.M. HONORÈ, *Gaius. A biography*, Oxford, 1962, 49 nt. 2, intende l'espressione come riferimento alla precaria salute fisica di Giavoleno. Secondo R. SYME, *Tacito*, I, cit., 126, «Giavoleno era perfettamente sano di mente, perché fu maestro di P. Salvio Giuliano (D. 50.2.5), console del 148». Si v. anche B. ECKARDT, *Iavoleni epistulae*, Berlin, 1978, 17 s.; O. HILTBRUNNER, «*Prisce iubes...*», in *ZSS* 96 (1979) 31 ss.; G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, cit., 10 ss., osserva che Plinio non intende mettere in dubbio la salute fisica e mentale di Giavoleno, ma soltanto «giudica un po' matto Giavoleno che, grazie alla sua autorevole posizione, si permette un comportamento ironicamente anticonvenzionale». Diversamente, A. GUARINO, *La sanitas di Giavoleno*, in *Labeo* 26 (1980) 111 (= *Pagine di diritto romano V*, Napoli, 1994, 165), riteneva che Plinio si riferisse alla *sanitas* sociale, cioè «il buon gusto, la buona educazione, la civiltà di tratto, propria di un uomo di mondo», qualità che all'impegnato Giavoleno mancavano quando veniva trascinato in un contesto mondano a cui non era avvezzo e a cui tentava goffamente di

ridicola e persino degna di disapprovazione, al punto da definire il suo comportamento una *deliratio*, in stridente contrasto con l'elevato credito di cui godeva, essendo molto consultato in materia di *ius civile* e, per giunta, dotato di *ius publice respondendi*. Di Celso figlio, invece, Plinio (*ep.* 6.5) mette in risalto il carattere collerico e polemico, propenso all'esibizionismo retorico, cogliendolo quando era pretore, nel vivo di un'animata discussione con Licinio Nepote, circa la decisione del senato di consentire a Vareno, accusato *de repetundis*, di chiamare i testimoni²⁷. Egli mostra amarezza e biasimo per i comportamenti tenuti da entrambi i senatori²⁸. Le modalità del confronto gli appaiono troppo accese, tali da lasciar sospettare che entrambi i contendenti stessero inscenando un agone oratorio come se avessero concordato prima le rispettive argomentazioni, tutti atteggiamenti

adeguarsi. Si v. inoltre R. BAUMAN, *Lawyers and Politics*, cit., 166 s. V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio*, cit., 133, deduce dall'osservazione di Plinio sulla *dubia sanitas* che «Giavoleno non godeva di generale gradimento nei circoli senatoriali italici dell'età adrianea». Menziona il curioso episodio anche A. LOVATO, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, cit., 215 s., rilevando tuttavia che «sembra essere stato proprio Giavoleno a inaugurare il nuovo corso delle relazioni con gli imperatori 'istituzionalizzando' la presenza dei giuristi all'interno del *consilium*».

²⁷ Plin., *ep.* 6.5.4: *Iuventius quidem Celsus praetor tamquam emendatorem senatus et multis et vehementer increpuit. Respondit Nepos rursusque Celsus; neuter contumeliis temperavit*. Databile tra il 106 e il 107 d.C., secondo A.N. SHERWIN WHITE, *Letters of Pliny*, cit., 359.

²⁸ Plin., *ep.* 6.5.5: *Nolo referre, quae dici ab ipsis moleste tuli. Quo magis quosdam e numero nostro improbavi, qui modo ad Celsum, modo ad Nepotem, prout hic vel ille diceret, cupiditate audiendi cursitabant et nunc, quasi stimulantur et accenderent, nunc, quasi reconciliarent ac recomponerent, frequentius singulis, ambobus interdum propitium Caesarem, ut in ludicro aliquo, precabantur*.

particolarmente sconvenienti in senato. Inoltre, in entrambe le descrizioni, connotate negativamente, Plinio non manca di puntualizzare il ruolo pubblico di Giavoleno e di Celso, aspetto che invece non compare affatto nel pur dettagliato ritratto di Aristone. Tale silenzio, *per differentiam*, non fa che rafforzare la persuasione circa l'assenza di cariche pubbliche nel corso della vita di quest'ultimo. Il suo impegno civile si traduceva, piuttosto, nell'attività consultiva e nell'avvocatura, svolte con generosità e perizia tecnica.

Dunque, a fronte di tali rappresentazioni risaltano maggiormente le qualità eccelse riconosciute da Plinio ad Aristone, sia sul piano della competenza giuridica, sia sul piano dei comportamenti personali improntati a frugalità e magnanimità, che non indulgevano in esibizionismi (*ep.* 1.22.4-5: *Ad hoc quam parvus in victu, quam modicus in cultu! Soleo ipsum cubiculum eius ipsumque lectum ut imaginem quandam priscae frugalitas adspicere. Ornat haec magnitudo animi, quae nihil ad ostentationem, omnia ad conscientiam refert recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit*). Agli occhi di Plinio, egli appariva come un modello, un «mirabile incarnarsi di doti morali e sapienza, valori tradizionali e razionalità filosofica»²⁹, mai ostentate.

L'*ep.* 1.22 rivela anche indizi interessanti sulle influenze culturali che possono aver forgiato la metodologia aristoniana. Plinio confida a Catilio Severo la sua grande preoccupazione per lo stato infermo della salute dell'amato Aristone, motivo che lo tratteneva da tempo a Roma (*Diu iam in urbe haereo et quidem attonitus. Perturbat me longa et tenax valetudo Titi Aristonis, quem singulariter miror et diligo*); si sofferma sulle doti che

²⁹Le parole sono di V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 319.

dimostra in una tale condizione di sofferenza – dignità, probità, capacità di sacrificio – tanto da temere che sia in pericolo non soltanto la sua vita, ma anche il suo straordinario apporto alle *litterae* e alle *bonae artes* tutte (*nihil est enim gravius, sanctius, doctius, ut mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in uno homine summum periculum adire videantur*)³⁰. Aristone è descritto, infatti, come un *thesaurus* inesauribile di sapienza; non v'era nulla della sua vastissima conoscenza di cui non fosse in grado di trasmettere l'insegnamento (*Nihil est quod discere velis quod ille docere non possit, mihi certe, quotiens aliquid abditum quaero, ille thesaurus est*). Prima di emettere un responso a chiunque lo sollecitasse, il più delle volte esitava, esercitava l'arte del dubbio in modo prudente, soppesando le diverse ipotesi in gioco, risalendo sino alle *causae* prime, discernendo e ponderando ogni aspetto con giudizio ficcante e acuto (*et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causis primis repetit discernit expendit*). Proprio la cautela e la sottigliezza del ragionamento, coniugate con la sua smisurata *sapientia*, tanto in diritto privato quanto in diritto pubblico, la padronanza dell'*antiquitas*, il ricorso agli strumenti più adeguati nella ricerca della soluzione dei casi concreti, contribuivano a conferirgli in-

³⁰Un importante richiamo alle *bonae artes* è in Gell., *Noct. Att.* 13.17, dove si parla di *eruditio et institutio in bonas artes* precisando, con riguardo a chi è stato istruito ed educato nelle *bonae artes* o, meglio, a chi ambisce ed aspira ad esse, che costui è massimamente *humanus* (*quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, hi sunt vel maxime humanissimi*). Dunque, un concetto che, nella sua valenza di *παιδεία*, piuttosto che nel senso comune di *φιλανθρωπία*, si collega all'*humanitas* (perché la ricerca di queste conoscenze e l'educazione che ne deriva, sono concesse, fra tutti gli esseri umani, solo agli uomini).

discussa fama, autorevolezza, affidabilità (*ep.* 1.22.2: *Quam peritus ille et privati iuris et publici! Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! [...] 3. Iam quanta sermonibus eius fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! Quid est quod non statim sciat? ...*)³¹. Insomma, nell'arte della *interpretatio*, Aristone procedeva *plerumque* secondo un atteggiamento che può definirsi probabilistico e antidogmatico. Nella cultura imperiale fra il I e il II sec. d.C., temi e metodologie neoaccademiche erano fortemente diffusi³². Si pensi agli orientamenti di Licinio Sura, politico influen-

³¹ «Dalla descrizione di Plinio sembra emergere la propensione del giureconsulto al dubbio, alla ricerca delle origini e delle cause, all'analisi e al confronto delle *rationes*»: così V. SCARANO USSANI, *Valori e storia*, cit., 62 s. Con specifico riguardo alle parole pliniane, sulla ricerca delle *rationes* per la soluzione di un problema giuridico cui attiene anche lo studio dell'*origo causaeque primae*, v. D. NÖRR, *Pomponio o della intelligenza storica dei giuristi romani* (trad. it. a cura di M. Fino e E. Stolfi), in *RDR II* (2002) 8 e nt. 17.

³² Osserva A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 12 nt. 8 e 17 ss., che il *dubitare* aristoniano è molto lontano dalla neo-pirronistica sospensione del giudizio intesa come fine ultimo, che, per assurdo, avrebbe potuto condurre all'inconoscibilità del diritto. Si potrebbe anzi dire, con un gioco di parole, che per Aristone «il dubbio era tutt'al più un parametro per eliminare dubbi, per delimitare l'ambito delle certezze normative, con qualche *non liquet* [...]» (26). Ulteriori considerazioni sui meccanismi logico-argomentativi di tipo probabilistico nella giurisprudenza del primo principato, sono in A. MANTELLO, *'De iurisconsultorum philosophia'*. *Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo Principato*, in F. MILAZZO (a cura di), *Ius controversum e auctoritas principis: giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del IV premio romanistico 'G. Boulvert'*, *Copanello 11-13 giugno 1998*, Napoli, 2003, 155 ss. (= *Variae I*, cit., 557 ss.).

te, potente consigliere di Traiano³³, destinatario di due lettere di Plinio alquanto significative al riguardo³⁴. In *ep.* 4.30, dinanzi al fenomeno stupefacente e singolare di una fonte d'acqua presente nella sua villa comasca che, con precisa intermittenza, alzava e abbassava il suo livello, Plinio chiedeva a Licinio Sura di indagarne le cause³⁵. In *ep.* 7.27 sollecitava spiegazioni scientifiche su un altro particolare fenomeno, quello dell'apparizione dei fantasmi, invitandolo a dedicarvi uno studio approfondito che, impiegando il metodo della disputa *in utramque*

³³ Licinio Sura, di origine spagnola, nacque intorno al 56 d.C., fu questore d'Acaia, legato della *legio I Minervia*, legato *pro praetore* della Gallia Belgica e poi della Germania Inferiore, legato *pro praetore* nella prima guerra dacica, dove si dimostrò abilissimo ed efficace diplomatico nel negoziare la pace con Decebalò. Fu console ordinario nel 102 d.C. e di nuovo nel 107; venne insignito degli *ornamenta triumphalia* e morì non molto dopo il 110 d.C. Fu uno dei maggiori sostenitori della candidatura di Traiano all'impero. Del rapporto di intimità e piena fiducia con Traiano riferisce Cassio Dione, 68.15.3-6. Fu uomo di notevole spessore, interessato ai movimenti culturali dell'epoca anche nella loro funzione politica, attento ad uno studio comparativo dei fenomeni naturali, rispetto ai quali discuteva *in pro* e *in contra* di ciascuna soluzione al fine di superare le incertezze. Si v. C.P. JONES, *Sura and Senecio*, in *JRS* 60 (1970) 98 ss.

³⁴ Tali lettere indicano un metodo di lavoro basato sulla descrizione dei fenomeni, così come si sono registrati, con l'esposizione delle varie ipotesi esplicative, per passare poi alla discussione e al confronto di quelle ipotesi in relazione ai dati reperiti, tramite il lavoro storiografico o per esperienze nuove, dirette e personali, determinandone altre. Al riguardo, F. ADORNO, *La filosofia antica* 2, cit., 402 ss. Vi fa riferimento anche A. MANTELLO, *De iurisconsultorum philosophia*, cit., 161 s. (= *Variae* I, cit., 567 s.).

³⁵ Plin., *ep.* 4.30.11: *Scrutare tu causas (potes enim), quae tantum miraculum efficiunt: mihi abunde est, si satis expressi, quod efficitur. Vale.*

*partem*³⁶, desse infine risalto ad una delle due tesi contrapposte, in modo tale da riuscire a superare ogni perplessità³⁷. Tracce di probabilismo di ascendenza ciceroniana paiono potersi riscontrare anche nel piccolo *Dialogus de oratoribus* del coevo Cornelio Tacito³⁸, molto vi-

³⁶In ambito oratorio la *disputatio in utramque partem* aveva una precisa fisionomia e rappresentava uno strumento di conoscenza. Se ne parla nelle *Tusculanae disputationes* di Cicerone, dove le lezioni del maestro, ambientate nella villa di Tuscolo, prendono spunto dalla sollecitazione di un allievo e sviluppano in forma continua (non dialogica), un ragionamento seguendo il metodo discussivo *in contrarias partes disserendi*, che aveva radici antiche; se ne era servito per primo Aristotele e poi Filone di Larissa (Cic, *Tusc.* 2.3.9). Vi si sofferma, all'interno di un discorso di ampio respiro volto a chiarire il significato del *disputare* e la sua forma letteraria, riprendendo il contenuto della epistola pliniana 7.27.16, A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, 27 ss., al quale si rimanda anche per le puntuali indicazioni bibliografiche.

³⁷*Ep.* 7.27.16: *Licet etiam utramque in partem, ut soles, disputes, ex altera tamen fortius, ne me suspensum incertumque dimittas, cum mihi consulendi causa fuerit, ut dubitare desinerem. Vale.* Circa la diffusione delle convinzioni e della metodologia neoaccademiche, cui aderì Licinio Sura, V. SCARANO USSANI, *Il 'probabilismo'*, cit., 322 e nt. 76. Un cenno alla corrispondenza pliniana con Licinio Sura è anche in F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, 1972, 109, nel contesto più ampio di una descrizione dell'influenza in senso pirroniano della ricerca delle opposte ragioni e della sospensione del giudizio sulle questioni analizzate, nella formazione culturale del principe Adriano.

³⁸Tac., *dial. de or.* 31.1: *Hoc sibi illi veteres persuaserant, ad hoc efficiendum intellegebant opus esse, non ut in rhetorum scholis declamarent, nec ut fictis nec ullo modo ad veritatem accedentibus controversiis linguam modo et vocem exercerent, sed ut [in] iis artibus pectus implerent, in quibus de bonis ac malis, de honest et turpi, de iusto et iniusto disputatur; haec enim oratori subiecta ad dicendum materia.*

cino a Plinio³⁹. Aristone fu, inoltre, come già accennato, contemporaneo del filosofo Eufrate d'Epifania, delle cui dissertazioni Plinio nell'epistolario elogia apertamente la sublimità e la ricchezza d'eloquio⁴⁰. Fu coevo anche di Dionigi d'Efeso il quale, in seno all'indirizzo empirico-medico, fu fautore dello sviluppo dialettico e della conoscenza delle discordanze dottrinarie su un medesimo argomento, nella considerazione, di ascendenza pirroniana, che una massima non valeva più di altre⁴¹. Non si conoscono i rapporti che effettivamente Aristone poté intrattenere con ciascuno di questi intellettuali, ma certamente essi, nel popolare il quadro di riferimento, restituiscono la temperie culturale entro la quale egli operò⁴².

³⁹ Lo si desume anche da Plin., *ep.* 1.6 indirizzata a Tacito. Sul rapporto fra i due si v. R. SYME, *Tacito*, I, cit., 87 ss.

⁴⁰ Plin., *ep.* 1.10.5: *Quantum tamen mihi cernere datur, multa in Euphrate sic eminent et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et adficient. Disputat subtiliter, graviter, ornate, frequenter etiam Platonicam illam sublimitatem et latitudinem effingit. Sermo est copiosus et varius, dulcis in primis, et qui repugnantis quoque ducat, impellat.*

⁴¹ Visse alla fine del I sec. d.C. e scrisse i *Dictyaca* in cui su una stessa questione di medicina 'dialetticamente' si avanzano cinquanta argomenti *pro* e *contra*. Un cenno è in F. ADORNO, *La filosofia antica*, 2, cit., 201.

⁴² Secondo T. DALLA MASSARA, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto della giurisprudenza classica*, Padova, 2004, 281 ss., la temperie culturale in cui si colloca la figura di Aristone fu segnata anche da una capillare e incisiva diffusione dell'aristotelismo, influenza della quale egli individua il principale riflesso nella centralità del concetto di *causa*, molto ricorrente nei passi riconducibili al giurista (D. 2.14.7.2; D. 25.2.6.5; D. 36.3.13; D. 39.2.28; D. 39.5.18.2; D. 40.7.5*pr.*; D. 43.21.3.6). In Aristone ne risulterebbe accentuato il «significato teleologico che, in combinazione anche col pensiero stoico, viene a indicare ciò che orienta l'ordine delle cose (*ratio*), ciò che dà direzione al divenire» e sul

Dunque, la scepsi accademica, di cui l'epoca considerata era particolarmente intrisa, offriva strumenti che risultavano applicabili oltre l'ambito della filosofia, ai singoli saperi, anche al diritto. Essi ben si adattavano a sostenere l'indagine storica, il recupero e il tentativo razionalistico di spiegazione anche delle più antiche tradizioni, tendenza che sembra appunto riguardare da vicino Aristone nella ricerca delle origini e delle cause prime, spesso nella diversità delle *rationes*⁴³. In una buona parte delle testimonianze del pensiero aristoniano è riconoscibile l'*ἐπιχείρημα*, il sillogismo applicato alla discussione⁴⁴, quello che Cicerone traduceva

piano tecnico-giuridico riveste il significato di funzione contrattuale fondando la riconoscibilità dei contratti atipici (287 s.). Già A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 35 ss., aveva ravvisato nel richiamo alla *causa*, sia nel senso di causa efficiente sia di causa finale, una incidenza notevole dell'aristotelismo nel pensiero del giurista.

⁴³ D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, 138, definisce la «Methodenlehre» aristoniana come propria «eines nach Ursprung und Gründen fragenden rationalistischen Juristen». Secondo S. TAFARO, *Considerazioni minime*, cit., 52, Aristone sarebbe «attento ai precedenti storici, sensibile alle influenze delle correnti filosofiche e retoriche dominanti, interlocutore nel dibattito fra 'arcaisti' e 'modernisti'».

⁴⁴ L'*ἐπιχείρημα* si basa su una premessa maggiore (*propositio*), supportata dalle motivazioni (*adprobatio propositiois*), e su una premessa minore (*adsumptio*), anch'essa motivata (*adsumptionis adprobatio*), cui segue la conclusione deducibile appunto da tali premesse (*complexio*). Attraverso il *dubitare*, Aristone, *acri magnoque iudicio* – come specifica Plinio – individuava i nodi da sciogliere e avanzava le sue valutazioni con ponderazione e cautela. Laddove i nodi gli apparissero insignificanti, provvedeva a dare una soluzione diretta e immediata; diversamente, laddove quei punti problematici fossero rilevanti e complessi, procedeva con avvedutezza ad una argomentazione *a causis* fino ad addivenire ad una conclusione tendenzialmente certa, in positivo o in negativo, salvo tuttavia alcuni dubbi residuali su aspetti di difficile soluzione per i quali valeva il *non liquet*. Quest'ordine di considerazioni è in A. MANTELLO, *I dubbi*, cit.,

con *ratiocinatio*, il ragionamento sulla probabilità⁴⁵ e che,

56 ss. Lo studioso indica, come esempio particolarmente significativo, il noto passo sul *negotium mixtum cum donatione*, dove sono chiaramente riconoscibili le diverse *partes* dell'*ἐπιχείρημα*: D. 39.5.18pr.-2, Ulp. 71 *ad ed.*, L. Aristo 61; Ulp. 1606: *Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu, quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert. 1. Denique refert Aristonem putare, si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quinquennium manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse videtur: aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. sed et superiore casu quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquennium non ad hoc esse positum, ut aliquid donetur. 2. Idem Aristo ait, si donationis causa in hoc tradatur servus, ut post quinquennium manumittatur, sit autem alienus, posse dubitari an usucapiatur, quia aliquid donationis inteveniret. et hoc genus quaestionis in mortis causa donationibus versari Pomponius ait et magis putat ut, si ita donetur, ut post quinquennium manumittatur, posse dici usucapionem sequi. La propositio è qui priva di probatio, perché confessa: dinanzi a un *negotium mixtum cum donatione*, se c'è la donazione non sussiste la obbligazione. Seguono tre *adsumptiones*: 1. Ti trasferisco il servo affinché lo manometta dopo cinque anni; 2. ti trasferisco lo schiavo affinché tu lo manometta subito; 3. ti trasferisco lo schiavo altrui affinché tu lo manometta dopo cinque anni. In questo caso si dubita se si possa usucapire o meno. Circa l'assenza delle *complexiones*, Mantello ritiene che Aristone abbia potuto considerarle ovvie, oppure che Pomponio ne abbia mutilato il pensiero (68 ss.). Per un approfondimento esegetico del passo che pone molteplici questioni, e per una esauriente informazione bibliografica si rimanda all'articolata monografia di R. SCEVOLA, *Negotium mixtum cum donatione*, cit. In particolare, sul metodo, lo studioso osserva la tendenza di Aristone a introdurre varianti desunte da nuove circostanze concrete in modo da arricchire la casistica e infine predisporre la soluzione maggiormente adeguata alla questione da dirimere (189 nt. 23).*

⁴⁵ Cic., *De Inv.* 1.34.57: *Ratiocinatio est oratio ex ipsa re probabile aliquid eliciens, quod expositum et per se cognitum sua se vi et ratione confirmet.*

più tardi, Quintiliano avrebbe definito della credibilità (non della verità)⁴⁶, con particolare attenzione all'impiego processuale. Tale *modus procedendi* si porrebbe come elemento di conferma della interazione fra attività interpretativo-consultiva e avvocatura, peculiare del nostro giurista⁴⁷.

Nella *ep.* 5.3, indirizzata allo stesso Aristone, riconducibile a una data di poco posteriore al 98 d.C.⁴⁸, Plinio riconosce l'amichevole schiettezza con cui il nostro gli riferisce delle fervide critiche mossegli da un crocchio di ascoltatori per il fatto di dilettersi nella lettura in pubblico di suoi componimenti lirici ritenuti biasimevoli perché non confacenti alla sua austerità morale. Ancora una volta emerge il rapporto di grande cordialità e confidenza che intercorreva fra i due:

C. Plinio [Titio] Aristoni suo s.

1. *Cum plurima officia tua mihi grata et iucunda sunt, tum vel maxime, quod me celandum non putasti fuisse apud te de versiculis meis multum copiosumque sermonem eumque diversitate iudiciorum longius processisse, exstitisse etiam quosdam, qui scripta quidem ipsa non improbarent, me tamen amice simpliciterque reprehenderent, quod haec scriberem recitaremque.* 2. *Quibus ego, ut augeam meam culpam, ita respondeo: «facio non numquam versiculos se-*

⁴⁶ Quint., *Inst. or.* 5.14.14: *Epichirema autem nullo differt a syllogismis, nisi quod illi et plures habent species et vera colligunt veris, epichirematis frequentior circa credibilia est usus.*

⁴⁷ Per A. MANTELLO, *I dubbi*, cit., 42 «è probabilissimo che, accanto a Plinio, lo stesso Aristone conoscesse ampiamente per le amicizie e soprattutto per l'attività giuridico-forense, i dibattiti di ambiente retorico, specie tramite la 'formalizzazione' di Quintiliano, il cui impegno didattico d'altronde s'era svolto per molti anni già prima della pubblicazione dell'*institutio*. E con successo».

⁴⁸ Data della morte di Verginio Rufo nominato nel § 5 come riferimento più ravvicinato fra i nomi ivi elencati. In questo senso A.N. SHERWIN WHITE, *The letters of Pliny*, cit., 316.